



Consiglio Regionale della Calabria

X LEGISLATURA
12^a Seduta
Martedì 10 novembre 2015

Deliberazione n. 61 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali)”

Presidente: Nicola Irto
Consigliere - Questore: Giuseppe Neri
Segretario: Maria Stefania Lauria

Consiglieri presenti 30, assenti 1

...omissis...

Quindi, il Presidente, dopo la relazione del Consigliere Giudiceandrea, essendo stati approvati separatamente i sei articoli, nessuno avendo richiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito – presenti e votanti 30, a favore 30 – ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Irto


IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Neri

IL SEGRETARIO f.to Lauria

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 24 novembre 2015

IL SEGRETARIO

(Avv. Maria Stefania Lauria)





Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 61 del 10 novembre 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 2007, N. 1
(ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLE AUTONOMIE LOCALI)”

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 10 novembre 2015.

Reggio Calabria, 16 novembre 2015

IL PRESIDENTE
(Nicola Irto)



Consiglio Regionale della Calabria

RELAZIONE

Con l'articolo 9 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 11, si è provveduto alla soppressione dei Presidenti delle Comunità montane quali soggetti componenti del Consiglio delle Autonomie Locali, come membri non di diritto, con conseguente riduzione del numero complessivo dei componenti da 35 a 32 e, specificamente, di quelli non di diritto, da 25 a 22, e della relativa spesa.

Pertanto, tale proposta si rende necessaria proprio per raccordare formalmente l'intero testo della l.r. 1/2007 alle modifiche discendenti dalla citata l.r. 11/2015.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Consiglio regionale, in quanto trattasi di intervento di manutenzione normativa.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 24 novembre 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Maria Stefania Laura)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1
(Modifica art. 2)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 (Istituzione e disciplina del Consiglio regionale delle Autonomie locali) la parola "trentacinque" è sostituita dalla parola "trentadue".

Art. 2
(Modifiche art. 3)

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 1/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue";

b) al comma 1, la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per assicurare il principio di una adeguata e proporzionale rappresentanza territoriale-demografica delle cinque province, sulla base delle risultanze ufficiali dell'ultimo censimento e del numero dei comuni per provincia, i ventidue membri, di cui al comma 1, sono ripartiti in altrettanti collegi nel modo che segue:

a) otto al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Cosenza;

b) sei al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Reggio Calabria;

c) quattro al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Catanzaro;

d) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Crotone;

e) due al collegio corrispondente ai comuni della provincia di Vibo Valentia.";

d) la tabella di cui al comma 4 è così sostituita:

Provincia	Comuni non capoluoghi	Piccoli Comuni	Comuni montani	Comuni minoranze linguistiche	Presidenti Consigli comunali	Unioni di Comuni	Totale
CS	2	1	1	2	1	1	8
RC	3	1	1	1	//	//	6
CZ	2	1	//	//	//	1	4
KR	1	//	//	//	1	//	2
VV	1	//	1	//	//	//	2
Totale	9	3	3	3	2	2	22



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 3
(Modifica art. 7)

1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2007, la parola "venticinque" è sostituita dalla parola "ventidue".

Art. 4
(Modifica art. 8)

1. Al comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale n. 1/2007, la lettera "i)" è sostituita dalla lettera "h)".

Art. 5
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.